

Videosorveglianza: regole, divieti ed autorizzazioni per i datori di lavoro

Videosorveglianza: quali sono le regole, i divieti e le autorizzazioni per i datori di lavoro ?.

Con questo parere ("**Impianti e apparecchiature per finalità di controllo da installare negli ambienti di lavoro**"), si intende offrire un'analisi completa della giurisprudenza di riferimento, delle procedure e delle casistiche pratiche, oltre a un utile fac-simile da utilizzare per la comunicazione alla DPL dell'installazione di impianti e apparecchiature per finalità di controllo.

Le regole, i divieti e le autorizzazioni per i datori di lavoro

E' vietato (art. 4 Legge 20 maggio 1970, n. 300) l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali.

In assenza di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la DPL, stabilendo le modalità per l'uso di tali impianti.

Dal 3 aprile 2011, espletata la procedura prescritta e prima di installare un impianto di videosorveglianza, il datore di lavoro deve (Prov. Garante Privacy 8 aprile 2010):

- **informare i lavoratori della presenza delle telecamere con appositi cartelli;**
- **nominare un incaricato della gestione dei dati videoripresi;**
- **posizione le telecamere verso le zone a rischio, evitando di collocarle in maniera unidirezionale sui lavoratori impegnati nella loro attività;**
- **conservare le immagini raccolte solo per un massimo di 24 ore dalla rilevazione (salvo speciali esigenze).**

Le istanze del datore di lavoro dirette alle Direzioni provinciali del lavoro, tese ad ottenere l'autorizzazione ad installare impianti e apparecchiature audiovisive, sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalle predette Direzioni provinciali (Nota Ministero del lavoro 17 febbraio 2011 n. 4016).

Il Ministero del lavoro è intervenuto con la nota n. 7162 del 16 aprile 2012 per semplificare l'installazione dei sistemi di controllo a distanza, soprattutto in quegli esercizi commerciali (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante) dove non ci sono rappresentanze sindacali.

Il personale ispettivo, pertanto, sarà indirizzato verso attività maggiormente finalizzate alla lotta al sommerso o alla verifica del controllo delle norme sulla sicurezza, piuttosto che al sopralluogo preventivo nei suddetti locali. Finora la procedura di installazione richiedeva che personale ispettivo delle DPL, prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione procedessero con un accertamento tecnico dello stato dei luoghi (planimetria dei locali, numero impianti da installare ecc.).

Il Ministero ha riconosciuto sufficiente la richiesta espressa del datore di lavoro che costituisce una presunzione di ammissibilità della richiesta.

Pertanto, d'ora in poi, per il rilascio dell'autorizzazione sarà sufficiente la sola documentazione tecnica prodotta.

Non è lecito installare telecamere che controllino i lavoratori anche in aree di locali dove si trovino saltuariamente.

Di recente la Cassazione ha affermato che non commette reato il datore di lavoro che videosorveglia i lavoratori, dopo avergli fatto firmare un apposito documento autorizzativo, espressione della loro volontà e del loro assenso alla esistenza dell'impianto di controllo, ciò anche in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali (Cassazione, sentenza dell'11 giugno 2012, n. 22611).

Internet sul posto di lavoro

Il controllo dei lavoratori può essere esercitato, a posteriori, anche attraverso la tracciabilità della navigazione in internet che attraverso il controllo della posta elettronica aziendale.

Sanzioni

Per l'inosservanza delle disposizioni in materia di apparecchi di controllo (art. 4 e 38 L. 300/70; artt. 114 e 171 D.lgs 196/2003), a meno che il fatto non costituisca un reato più grave, è prevista l'ammenda da € 154 a € 1.549, oppure l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene sono applicate congiuntamente ed inoltre, qualora la pena dell'ammenda sia inefficace, il giudice può quintuplicarla.

Per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di videosorveglianza è prevista la sanzione amministrativa, da € 30.000,00 a € 180.000,00 (art. 162, comma 2 ter D.Lgs 196/2003).

Fac simile istanza DPL

DITTA

Marca Da Bollo

Spett.le DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI

OGGETTO: ISTANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300

l sottoscritto _____, in qualità di
Legale Rappresentante
dell'esercizio _____

_____, con sede in _____, via
_____ n. _____

P.I. _____ e/o

C.F. _____

PREMESSO

- che per esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza antirapina;
- che non è presente alcuna Rappresentanza Sindacale in azienda;
- che il numero dei dipendenti attualmente in forza all'azienda è pari a _____(_____);
- che verranno installate n. _____(_____) telecamere fisse o mobili su _____pareti interne del _____in modo da permettere una visione globale delle persone che entrano ed escono dal locale, degli scaffali contenenti merce esposta al pubblico, degli spazi destinati alla vendita e alla sosta del pubblico, e n. _____(_____) telecamere fisse all' esterno dei locali;

- che le registrazioni verranno conservate nel rispetto del punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 Aprile 2004, pubblicato sul bollettino n. 49 dell' Aprile 2004 e comunque non oltre 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell' esercizio per ferie e varie;
- che non verranno in alcuna maniera ripresi tramite telecamere i posti fissi di lavoro e i dipendenti.

Per tramite della presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento,

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione delle apparecchiature audiovisive, così come previsto dall'articolo 4 delle legge 20 Maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

_____ lì _____

In fede

(timbro e firma)

Documenti da allegare alla presente domanda

- n. 2 marche da bollo da € 14,62 n. 1 da applicare sulla domanda e n. 1 per il rilascio dell'autorizzazione.
- planimetrie dei locali con evidenziato il posizionamento delle telecamere e relativo raggio d'azione.
- descrizione dell'impianto di videosorveglianza, che riassume le caratteristiche tecniche e funzionali dell'impianto utilizzato e delle relative prestazioni: caratteristiche della telecamera, tipologia di supporto, capacità e modalità di conservazione delle immagini, caratteristiche del videoregistratore.
- visura Camera di commercio o fotocopia del registro – imprese.